



Comune di
CORNATE D'ADDA
Provincia di Monza Brianza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO E LE MODALITA'
DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A FAVORE DI PERSONE FISICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 18.06.2015

ART. 1 – FINALITA' E OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso e le modalità di concessione di contributi economici erogati dal Comune di Cornate d'Adda in favore di persone fisiche, ai sensi della legislazione nazionale e regionale in materia.

Per "concessione di contributi economici" si intende la corresponsione di somme di denaro a fondo perduto finalizzate a ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito e da difficoltà sociali.

Per "nucleo familiare" si intende l'insieme dei soggetti che risiedono stabilmente sotto lo stesso tetto, così come risultanti dallo stato di famiglia anagrafico. Salvo eccezioni (separazioni, allontanamenti, abbandoni) i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Le norme del regolamento si ispirano, integrano e coordinano le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e nella legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".

In applicazione della citata legge regionale n. 3/2008, le prestazioni economiche rientrano tra le competenze attribuite ai Comuni (art. 13, comma 1, lett.c).

La finalità del contributo economico, quale strumento che concorre a contrastare le situazioni di bisogno derivanti da inadeguatezza di risorse economiche, è quella di aiutare le persone a superare la propria situazione di difficoltà nel rispetto della dignità e dell'autonomia personale, mediante un intervento individualizzato.

Per quanto non esplicitamente menzionato nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti.

ART. 2 - DESTINATARI

I destinatari degli interventi previsti nel presente regolamento sono i soggetti destinatari delle prestazioni della rete dei servizi sociali e socio sanitari di cui all'art. 2 della l.n. 328/2000 e dell'art. 6 della l.r 3/2008, residenti nel Comune di Cornate d'Adda.

ART. 3 - REQUISITI DI ACCESSO

Per poter presentare domanda di contributo economico occorre avere i seguenti requisiti:

- essere in condizione personale o familiare di bisogno, che viene poi accertata e valutata dal servizio sociale;
- essere in possesso di attestazione dell'ISEE del nucleo familiare (indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5.12.2013) con un valore inferiore a € 12.000;
- che nessun componente il nucleo familiare sia proprietario di immobili oltre alla casa di abitazione, che possano produrre reddito;
- non avere disponibilità di patrimonio mobiliare oltre la soglia di € 5.000 negli ultimi tre mesi;
- essere residenti nel Comune di Cornate d'Adda da almeno sei mesi.

ART. 4 - TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO ECONOMICO

I contributi economici sono erogati al nucleo familiare e possono essere distinti in:

- a) contributo ordinario
- b) contributo straordinario

- a) Il **contributo ordinario** è una misura di sostegno economico destinata al nucleo familiare esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al sostentamento dei componenti ed è finalizzato al contrasto della povertà.

Il contributo ordinario può essere erogato o in un'unica soluzione o in rate fino ad un periodo massimo di sei mesi nell'anno.

Il valore massimo del contributo erogabile è pari per l'anno 2015 a € 1.000 per nucleo familiare.

Il contributo può essere prorogato nell'anno per ulteriori sei mesi nei casi di grave bisogno e di effettiva adesione al progetto concordato, per un importo complessivo massimo annuo per nucleo familiare beneficiario di € 1.500.

- b) Il **contributo straordinario** è una misura di sostegno economico erogata quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, dovute ad eventi quali, ad esempio, la perdita dell'alloggio o il venir meno di un congiunto per morte.

Tutte le spese per cui si richiede un contributo straordinario devono essere documentate.

Ad utenti in situazioni di emergenza abitativa possono essere erogati contributi finalizzati alla compartecipazione alle spese per la locazione di un nuovo immobile. Il richiedente dovrà produrre idonei preventivi di spesa e ha l'obbligo di comprovare, con ricevute / attestazioni di pagamento, la spesa sostenuta.

Il valore massimo del contributo straordinario è pari per l'anno 2015 a € 1.500 per nucleo familiare.

L'ammissione ad una delle due tipologie di contributo esclude l'altra; il passaggio in corso d'anno dal contributo ordinario a quello straordinario richiede il conguaglio con le somme già percepite, per cui complessivamente non potrà essere erogato al nucleo familiare beneficiario un contributo superiore all'importo di € 1.500 annui.

La materia dei contributi per ricovero di persone anziane o disabili in strutture assistenziali, stante la peculiarità dell'intervento, viene trattata separatamente con specifico regolamento.

ART. 5 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO

Il cittadino può presentare istanza di concessione di contributo economico comunale in qualsiasi momento dell'anno.

Per richiedere un contributo economico l'interessato o suo avente titolo presenta istanza scritta utilizzando l'apposita modulistica, alla quale deve essere allegata l'attestazione ISEE in corso di validità, nonché tutta la documentazione integrativa a corredo della domanda, come specificato sull'istanza stessa.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda.

L'assenza e/o l'incompletezza della documentazione comportano l'impossibilità di procedere con la successiva fase dell'istruttoria e di conseguenza il diniego alla concessione di un eventuale contributo economico.

Ai fini della valutazione socio economica del nucleo familiare richiedente, l'interessato effettua uno o più colloqui con l'assistente sociale e dà la disponibilità per un'eventuale visita domiciliare.

È compito dell'assistente sociale durante il colloquio:

- informare l'utente sul tipo di prestazioni economiche erogate;
- indirizzare il richiedente verso altri servizi più idonei a rispondere ai bisogni espressi, qualora non sia in possesso dei requisiti minimi per l'erogazione del contributo;
- informare il richiedente il contributo circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e dell'art. 438 del codice civile.

ART. 6 – PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO

Le istanze di contributo economico vengono esaminate da una commissione composta dagli assistenti sociali del comune, integrata, in caso di situazioni particolari, dal Responsabile di servizio, di norma con cadenza mensile. La commissione elabora una proposta di attribuzione dell'importo del contributo economico, in base ai criteri di cui all'art. 7, nei limiti delle risorse finanziarie comunali disponibili. Previa relazione sociale motivata redatta dalle assistenti sociali, in cui sono definite le proposte di importi, tempi e finalità del contributo economico, il Responsabile di Servizio redige atto di determinazione per l'erogazione del contributo.

L'istruttoria deve completarsi nel termine di 60 giorni di calendario decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di contributo economico. Al richiedente viene comunicato per iscritto l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

Di norma il contributo è erogato al diretto beneficiario. In presenza di progetti individuali definiti in collaborazione con altri Enti (terzo settore, associazioni di volontariato....) il contributo a favore dell'utente può essere erogato direttamente all'Associazione / Ente referente del progetto per la sua realizzazione.

Qualora il beneficiario risulti moroso nel pagamento di servizi comunali (ad esempio il servizio di refezione scolastica o del trasporto scolastico) o risulti moroso nella corresponsione di canoni di affitto e spese condominiali derivanti dall'utilizzo di alloggio comunale, potrà essere operata, previa valutazione del servizio sociale, un'erogazione diretta nelle casse comunali, senza materiale passaggio di denaro al richiedente.

L'erogazione del contributo economico è subordinata oltre che alla presenza dei requisiti di accesso (vedi art. 3), alla relazione favorevole dei servizi sociali che attesta che le difficoltà economiche non sono ricollegabili alla volontà del nucleo familiare beneficiario e che nessun componente del nucleo familiare possa mettere in capo azioni adeguate a rimuovere gli ostacoli di natura economica.

Le richieste sono accolte nel limite della disponibilità delle risorse finanziarie, definite annualmente nel Bilancio Comunale.

ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

La commissione di valutazione delle domande, per definire l'attribuzione e l'entità del contributo, si basa sui seguenti criteri:

- a) Valore ISEE del nucleo familiare
- b) Stato occupazionale (perdita del lavoro, riduzione ore lavorative, cassa integrazione, mobilità ecc.)
- c) Valutazione delle cause dell'eventuale perdita del lavoro negli ultimi due anni
- d) Carichi familiari
- e) Disagio abitativo
- f) Fragilità della rete familiare
- g) Fragilità della rete sociale
- h) Livelli di spesa familiare
- i) Caratteristiche personali e cause sociali che limitano l'autonomia
- j) Eventuali casi eccezionali di urgenza sociale
- k) Livello di adesione al progetto di intervento sociale

ART. 8 – REVISIONE PARAMETRI ECONOMICI

I valori di soglia per l'accesso e per la quantificazione del contributo, di cui rispettivamente all'art. 3 e 4, possono essere modificati con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 9 – RISERVATEZZA SUI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

I provvedimenti di erogazione dei contributi devono indicare il soggetto destinatario solo con le iniziali, esplicitando il nominativo con atto interno da trasmettere all'Ufficio finanziario, al fine di garantire la riservatezza dell'atto ai sensi della Legge 241/90 e la tutela dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003.

ART. 10 – DEROGHE

Eventuali casi particolari, che presentino condizioni di grave difficoltà e che non possano essere valutati secondo i criteri descritti dal presente regolamento, potranno essere esaminati da parte della Giunta Comunale, previa relazione del Servizio Sociale, e comunque solo dopo che sia stata presentata la documentazione richiesta per l'istruttoria.

La modulistica necessaria per l'applicazione del presente Regolamento è predisposta dall'Ufficio competente.